

Piazza Roma nº 7 - C.A.P. 09094 Cod. Fisc. 80001090952 - P. IVA 00089760953 Tel. 0783/85531- Fax 0783/858209

www.comune.marrubiu.or.it

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Art. 1 – Generalità e limiti di importo

- 1-II presente regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia (sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario) da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa (L.R. 7 agosto 2007, n° 5).
- 2 Le norme del presente regolamento disciplinano i lavori, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia da parte del Servizio Tecnico per importi inferiori a:

per lavori (ai sensi dell'art. 40 della L.R. n° 5 del 07 agosto 2007):

- > 50.000,00 euro in amministrazione diretta con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- ➤ 200.000,00 euro per: a) manutenzione e/o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla L.R. n° 5/2007; b) per interventi non programmabili in materia di sicurezza; c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle gare; d) lavori necessari per la redazione di progetti; e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia l'urgenza di completare i lavori;

Per servizi e forniture (ai sensi dell'art. 41 della L.R. n° 5 del 07 agosto 2007):

- ➤ 30.000,00 euro in amministrazione diretta con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- ➤ 130.000,00 euro per l'affidamento a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci (10) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato. Inoltre il ricorso al sistema di spese in economia, sempre nel limite di € 130.000,00 è consentito nelle ipotesi di cui alle lettere a),b),c),d),e), del comma 2 dell'art. 41 della L.R. n° 5 del 07 agosto 2007.

- 3 Il servizio tecnico del Comune di Marrubiu può eseguire i lavori e le provviste o i servizi di cui al presente regolamento nell'ambito delle somme stanziate in bilancio per i relativi capitoli di spesa e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale nel Piano Esecutivo di Gestione;
- 4 Fatta eccezione dei casi su esposti, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (affidamento diretto) è regolamentata dall'art. 39 della L.R. n° 5 del 07 agosto 2007:

Art. 2 – Categorie di lavori e definizioni

- 1 Ai sensi del comma 1, dell'art. 40 della L.R. n° 5 del 07 agosto 2007, i lavori eseguibili in economia entro il limite di importo di €200.000,00 sono di seguito individuati:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla L.R. n° 5 del 07 agosto 2007;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

2. Definizioni.

Fornitura: è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

<u>Fornitura in opera</u>: è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

<u>Servizio</u>: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzativo caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

<u>Lavoro</u>: è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

<u>Manutenzione</u>: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

<u>Manutenzione ordinaria:</u> ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a), sono definiti «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Manutenzione straordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. b), sono definiti «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

<u>Lavori di somma urgenza:</u> i lavori di "somma urgenza", sono normati dagli artt. 146 e 147 del DPR 554/99; la loro realizzazione è subordinata alla redazione del "verbale" compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Giunta Comunale che con delibera provvede alla copertura della spesa e all'autorizzazione dei lavori; in via esemplificativa e non esaustiva vengono riassunte le principali categorie di intervento:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.
- lavori da eseguirsi d'ufficio carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti; interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;

nonché la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

Art. 3 - I lavori, forniture e servizi in economia e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 39 della L.R. n° 5 del 07 agosto 2007

- 1. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia prevedibili, quindi già inseriti nell'elenco allegato al Programma Annuale dei LL.PP. per l'annualità corrente o comunque in qualsiasi atto di programmazione da parte degli organismi politici (Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale), si procede mediante adozione della determinazione a contrarre, mentre per i lavori, forniture e servizi in economia non inseriti nel programma, si procede con determinazione dirigenziale previa deliberazione di G.M. su istruttoria del Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.lgs. 267/2000) rimangono di esclusiva competenza dirigenziale tutti gli atti connessi e conseguenti.
- 2. Nella determinazione a contrarre, ovvero nel decreto, si stabilisce motivando, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
 - a. la fornitura di beni e/o servizi;
 - b. la sola esecuzione dei lavori;
 - c. la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.
- 3. La determinazione a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da

stabilirsi con il regolamento. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

- 5. Nei limiti di cui al precedente art. 1, l'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo con scelta del contraente mediante affidamento diretto (cfr.comma 7 e 8);
 - per cottimo con scelta del contraente mediante indagine di mercato (cfr. comma 9).
- 6. Lavori in amministrazione diretta. Sono i lavori, forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale del Comune di Marrubiu o di altri enti e/o società ad esso convenzionate e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o di altri enti e/o società ad esso convenzionate; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori da realizzare; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere.

I limiti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta sono:

- 50.000,00 Euro;
- 7. <u>L'affidamento diretto</u>. Esso costituisce la forma archetipica della "trattativa privata" consentita per limitati importi; a tale istituto la letteratura attribuisce l'unica residua forma di discrezionalità della P.A.. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

I limiti per l'affidamento diretto sono:

- 50.000,00 Euro per lavori;
- 30.000,00 Euro per servizi e forniture;
- 8. <u>Indagine di mercato per l'affidamento diretto</u>. Per gli importi di lavori, forniture ed i servizi, per i quali la vigente legislazione consente l'affidamento diretto quale procedura di scelta del contraente, il ricorso all'indagine di mercato si attua mediante l'acquisizione anche di una sola offerta, stabilendo modi e tempi per la presentazione dei preventivi nella lettera d'invito e procedendo alla verifica di congruità del prezzo offerto rispetto ai prezzi correnti di mercato.
- 9. <u>Lavori a cottimo fiduciario</u>. La vigente definizione di "cottimo" è stata mutuata dall'art. 74 del R.D. 25 Maggio 1895, n. 350, poi abrogato con l'entrata in vigore del DPR. 554/99.

Contrariamente ai più generici "lavori in economia", sono definiti "a cottimo" gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, attraverso una procedura negoziata, l'affidamento di

lavori ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni "a corpo" o "a misura" mediante la redazione di una apposita perizia da parte di un tecnico avente titolo.

Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate dal Responsabile del Procedimento, tra quelle di cui al precedente art. 2.

Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque (5) imprese.

- 10. <u>Adempimenti dell'ufficio</u>. Gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo superiore a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
- 11. <u>Procedure di selezione del contraente</u>. Fino a diversa disposizione normativa, per "indagine di mercato" si intende l'acquisizione delle offerte, stabilendo modi e tempi per la presentazione nella lettera d'invito e procedendo alla selezione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" secondo i criteri fissati nella lettera d'invito. Il ricorso a tale procedura di individuazione del contraente è decisa dal Responsabile del Procedimento che ne esplicita le motivazioni nella determinazione a contrarre.

Articolo 4 - Le forniture di beni e servizi

- 1. Importi limite. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della L.R. n° 5 del 07 agosto 2007 le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 130.000 euro, nei soli casi però indicati al comma 2 del medesimo art. 41, e riportati al successivo punto 4.
- <u>2. Procedure.</u> Secondo quanto sancito dall'art. 41 della L.R. n° 5 del 07 agosto 2007 riguardo ai servizi e alle forniture in economia è stabilito che le acquisizioni in economia possono essere effettuate:
 - a. mediante amministrazione diretta;
 - b. mediante procedura di cottimo fiduciario.
- 3. Ogni acquisizione in economia dev'essere effettuato dal responsabile del procedimento individuato ai sensi dell' art. 10 del D.lgs. 163/2006. Il RdP può essere unico per tutti i procedimenti analoghi ovvero coincidere con il titolare del procedimento medesimo; di tale condizione si darà contezza della determinazione a contrarre.
- <u>4. Motivazioni.</u> L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando vi sia l'urgenza di completare l'esecuzione del contratto;
 - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
- <u>5. L'affidamento diretto.</u> Per servizi o forniture inferiori a trentamila euro (30.000,00 Euro), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (vedi comma 7, 8 dell'art. 3).
- 6. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a trentamila euro (30.000 Euro) e fino alle soglie di €130.000,00 Euro l'affidamento mediante atto di cottimo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci (10) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.
- 7. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Articolo 5 - Divieto di frazionamento

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Articolo 6 - Forma del contratto

- 1. Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del Procedimento così come individuato dal Dirigente del Servizio LL.PP. nel rispetto del presente Regolamento.
- 2. Registrazione del contratto. Il contratto è iscritto al registro di Repertorio del Comune di Marrubiu.
- 3. Scrittura privata senza obbligo di registrazione. I contratti di cottimo fino all'importo di 100.000,00 Euro sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale con l'obbligo d'iscrizione al Repertorio.
- 4. I documenti allegati. I contratti di cottimo che riguardano l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi, lì dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs, n. 494/1996 e s.m.i.; essi devono altresì contenere:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

4. Valore del preventivo. Per gli interventi di importo inferiore a 20.000 Euro il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune. La determina di affidamento costituisce contratto a tutti gli effetti di legge.

Articolo 7 - Lavori d'urgenza

- 1. Il verbale di somma urgenza (di cui all'art. 146 del DPR 554/99). Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
- 2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

Articolo 8 - Esigenze di somma urgenza

- 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro tramite affidamento diretto ad una o più imprese. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo.
- 2. Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai comma 5 e 6 dell'art. 50 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 (ordinanze contingibili ed urgenti).

Articolo 9 - Perizia suppletiva per maggiori spese

- 1. Perizia suppletiva ai lavori affidati in economia. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000 dal Regolamento di contabilità e nel rispetto del D.Lgs. 163/2006.
- 2. Limiti di spesa della perizia suppletiva. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 Euro e del presente Regolamento.

Articolo 10 - Requisiti e garanzie

- 1. Garanzie di legge. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo pari o superiore a 20.000 Euro l'impresa esecutrice deve:
 - prestare le garanzie di cui agli articoli 101 e 103 del DPR n. 554 del 21.12.1999;

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.
- 2. Requisiti di legge. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
- 3. Verifiche. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta attraverso l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione) prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio LL.PP., Enti Previdenziali, ecc.).

Articolo 11 - Subappalto

- 1. E' vietato il subappalto delle opere affidate in economia se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
- 2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.
- 3. Ai sensi del precedente art. 1 quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza dell' art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Articolo 12 - Regolare esecuzione

- 1. La regolare esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000 Euro è attestata dal Responsabile del Procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera o della fornitura da apporre sulla fattura emessa dalla ditta ad avvenuta ultimazione dei lavori.
- 2. I lavori e le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ai 20.000 Euro, sono liquidati in base agli stati di avanzamento e al conto finale, da parte del Responsabile del procedimento.
- 3. Nel caso di lavori, al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori, in merito all'andamento degli stessi.
- 4. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.

Articolo 13 - Collaudo dei lavori

Il Dirigente del Servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

Articolo 14 - Inadempimenti di contratti per cottimo

In caso di inadempimento dell'appaltatore si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante dichiarazione scritta del Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Articolo 16 - Clausole finali

- 1. Limiti d'importo. In caso di variazione dei limiti d'importo, gli stessi si intendono automaticamente adottati nel presente regolamento secondo le modalità convenute nei suoi articoli.
- 2. Priorità normativa. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale, regionale, prevalgono queste ultime.
- 3. Unicità interpretativa del Regolamento. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.